



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 5 luglio 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo SAN MARINO CALCIO** **RESPINTO**
(avverso l'annullamento della risoluzione consensuale del contratto della reclamante con il calciatore Caminati Pier Paolo - Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 23/D del 26.03.2004)

- 2) “ **calciatore MALDONADO RUBEN** **RESPINTO**
(avverso la sanzione della squalifica fino al 15.04.2005 - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 380 del 27.5.2004)

- 3) “ **calciatore SOVIERO SALVATORE** **RESPINTO**
(avverso la sanzione della squalifica fino al 15.09.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 380 del 27.5.2004)

- 4) “ **calciatore DE LUCA DANIELE** **PARZIALMENTE ACCOLTO,**
(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.4.2005 – Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 49 del 17.6.2004) **riducendosi al 31.12.2004 la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante.**

- 5) “ **A.C. ERCOLANO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 n. 2 lett. a C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali
(avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 2 giornate – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 161 del 14.5.2004)
- 6) **Reclamo U.S. RACALMUTO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 29 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da persona non legittimata
(avverso le sanzioni della squalifica fino al 30.04.2005 inflitta al calciatore Merulla Salvatore e dell’ammenda di €1.000,00 inflitte alla stessa società a seguito di deferimento del Comitato Regionale Sicilia – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 55 del 03.06.2004)
- 7) “ **A.C. UNIONE DELLE VALLI** **RESPINTO**
(avverso la sanzione pecuniaria di € 3.615,00 per mancata partecipazione all’attività giovanile, a seguito di deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile, per la violazione dell’art. 32 del Regolamento della L.N.D., come da Com. Uff. n. 1 del 05.7.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 76 del 04.6.2004)

Roma 05 luglio 2004